

Martedì 11 dicembre 2007

P6_TA(2007)0579

Accordo CE/Georgia, Libano, Maldive, Moldova, Singapore e Uruguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2007 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di protocolli modificativi degli accordi su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei tra la Comunità europea e il Governo della Georgia, la Repubblica del Libano, la Repubblica delle Maldive, la Repubblica di Moldova, il Governo della Repubblica di Singapore e la Repubblica orientale dell'Uruguay per tener conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania (COM(2007)0366 — C6-0265/2007 — 2007/0125(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2007)0366),
 - visti l'articolo 80, paragrafo 2, e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, del trattato CE,
 - visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0265/2007),
 - visti l'articolo 51, l'articolo 83 paragrafo 7, e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0456/2007);
1. approva la conclusione dei protocollo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo della Georgia, alla Repubblica del Libano, alla Repubblica delle Maldive, alla Repubblica di Moldova, al governo della Repubblica di Singapore e alla Repubblica orientale dell'Uruguay.

P6_TA(2007)0580

Adattamento dell'allegato VIII dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2007 sulla proposta di decisione del Consiglio recante adattamento dell'allegato VIII dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania (COM(2007)0594 — C6-0405/2007 — 2007/0217(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0594),
- visto l'articolo 34, paragrafo 4, dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0405/2007),

Martedì 11 dicembre 2007

- visti l'articolo 51 e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0455/2007);
1. approva la proposta della Commissione;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975, qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
-

P6_TA(2007)0581

Controllo al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi (modifica del regolamento (CEE) n. 386/90) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 386/90 relativo al controllo al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi (COM(2007)0489 — C6-0282/2007 — 2007/0178(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0489),
 - visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0282/2007),
 - visti l'articolo 51 e 43, paragrafo 1, del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0478/2007);
1. approva la proposta della Commissione;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975, qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
-